

Allegato "A" all'atto rep. n. 133543/45616 del dott. Giovanni Roncoroni, notaio in Cesano Maderno -----

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO -----

Articolo 1 -----

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: -----

----- **"RETE SPERANZA" Ente del Terzo Settore (ETS).** -----

Sino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e all'iscrizione - nello stesso, la denominazione utilizzata sarà -----

"RETE SPERANZA" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)

denominazione che verrà utilizzata negli atti e nei documenti. -----

Viene delegato il legale rappresentante dell'ente per il deposito dello statuto nel testo comprendente l'intera denominazione aggiornata. -----

Articolo 2 -----

L'associazione ha sede nel comune di Cesano Maderno. -----

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto. -----

L'associazione potrà altresì istituire sedi secondarie in altri Comuni. -----

Articolo 3 -----

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: -----

- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; -----

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali. -----

- le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

- cooperazione sostenibile, nel campo dell'educazione, della formazione professionale, della promozione umana -----

Al fine del raggiungimento di questi obiettivi, l'Associazione opererà nei seguenti settori: -----

a) Sensibilizzazione: promuovere la cultura della solidarietà, della fratellanza universale, della pace, e del volontariato internazionale, in ambienti educativi quali, scuole, oratori, biblioteche e associazioni varie. Far conoscere e valorizzare le ricchezze culturali, ambientali e naturali dei popoli. Sensibilizzare ai temi della coesione sociale e realizzazione di attività e progetti di coesione sociale e territoriali. -----

b) Progetti di cooperazione e sussidiarietà alle adozioni: promuovere, in collaborazione con le autorità locali, progetti educativi di formazione umana integrale e professionale per adolescenti, giovani e adulti, in situazione di rischio e vulnerabilità sociale, nei paesi in cui operiamo per offrire prospettive di una vita migliore. -----

c) Adozione internazionale: fornire alle coppie ritenute idonee dal Tribunale Italiano gli elementi necessari e l'accompagnamento durante l'iter per l'adozione internazionale, sia in Italia che all'estero, nel rispetto della legislazione vigente. -----

Promuovere la cultura dell'adozione con iniziative adeguate. -----

d) Attività di sostegno: creare forme di sostegno a distanza, a progetti di cooperazione e sussidiarietà all'adozione, coinvolgendo singoli, famiglie e gruppi di volontariato locale, nella promozione di iniziative atte a tale scopo. -----

e) Attività di promozione della dignità della persona attraverso attività culturali, laboratoriali, formative e di inserimento lavorativo. -----

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività: (cfr. art. 6 CTS) -----

Avviare con l' aiuto di volontari, attività manuali, per produrre oggetti da esporre in mercati al fine di raccogliere fondi a sostegno delle attività dell'Associazione. -

Inserirsi in iniziative di carattere culturale, religioso e ambientale, del territorio, al fine di promuovere l'Associazione. -----

Creare gruppi di amici, sul territorio, a sostegno dell'Associazione. -----

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, liberalità, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. -----

PATRIMONIO -----

Articolo 4 -----

Il patrimonio iniziale è costituito in Euro 51645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque virgola sessantanove) provenienti da contributi di famiglie adottive ed inoltre è costituito da: -----

a) beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo; -----

b) da elargizioni o contributi di enti pubblici e privati o persone fisiche; -----

c) da avanzi netti di gestione; -----

d) dalle quote sociali; -----

e) da contributi volontari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'associazione. -----

f) da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate -----

L'assemblea dei soci stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da chi intende aderire e la quota annuale di iscrizione. -----

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o ulteriori esborsi rispetto al versamento iniziale. -----

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione né per atto tra vivi né a causa di morte. -----

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 3. -----

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. -----

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare. -----

ASSOCIATI -----

Articolo 5 -----

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche e associazioni che ne condividano gli scopi. -----

I soci possono essere: -----

Soci effettivi: sono i soci fondatori ed inoltre coloro la cui domanda motivata di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto della iscrizione la quota stabilita. -----

Soci onorari: sono coloro che a seguito di particolari benemeritenze, abbiano avuto dal Consiglio Direttivo l'ammissione alla denominazione di soci, senza il pagamento della quota annuale. -----

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. -----

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo. -----

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione. -----

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto. -----

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. -----

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva. -----

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. -----

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. -----

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea. -----

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso. -----

E', altresì, prevista l'istituzione degli "Amici di Rete Speranza": sono coloro, famiglie, persone singole o personalità giuridiche che avendo interessi comuni a quelli perseguiti dall'associazione contribuiscono in qualsiasi maniera anche saltuariamente alle sue attività. -----

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -----

Articolo 6 -----

Organi dell'associazione sono: -----

- l'assemblea -----

- il Consiglio Direttivo -----

-il Presidente -----

- il Collegio dei Revisori dei Conti -----

ASSEMBLEA -----

Articolo 7 -----

I soci effettivi ed onorari costituiscono l'assemblea. -----

L'assemblea è convocata dal Presidente. -----

L'Assemblea si radunerà almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. -----

Spetta all'assemblea deliberare in merito a: -----

– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore; -----

– approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale; -----

– delibera sulla responsabilità degli organi sociali; -----

– delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; -----

– approva i regolamenti; -----

– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione; -----

– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato; -----

– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto. ---

- all'approvazione ed alla modifica dello statuto e dei regolamenti; -----

- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'approvazione. -----

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea. -----

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. -----

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea. -----

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. -----

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti. -----

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. -----

Il voto si esercita in modo palese. -----

Articolo 8 -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice presidente, se nominato, o in sua assenza dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato

dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. -----

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. -----

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. -----

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: -----

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; -----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. -----

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. -----

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. -----

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. -----

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. -----

Articolo 9 -----

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di nove. I componenti del consiglio direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi dureranno in carica tre esercizi e sono rieleggibili. -----

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, eventualmente uno o più Vice-Presidenti. Può se lo ritiene opportuno attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. Può, inoltre, nominare dei responsabili per gli eventuali settori operativi. -----

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino

all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. -----

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo. -----

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri ed è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta recante l'ora, la data, il luogo e l'ordine del giorno ai componenti almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 ore. -----

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo. -----

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. ----

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: -----

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; -----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. -----

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. -----

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza da uno dei VicePresidenti, in loro assenza dal Consigliere più anziano in relazione all'attività dell'associazione e si delibererà a maggioranza assoluta. -----

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario. -----

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatto salvo quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea. --

Esso procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea. -----

PRESIDENTE -----

Articolo 10 -----

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. -----

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo curando l'esecuzione delle loro deliberazioni e verificando l'osservanza dello statuto e dei regolamenti. -----

Il Presidente ed in sua assenza i Vice Presidenti, rappresentano legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. -----

Il Presidente può delegare specifici compiti inerenti le attività dell'associazione, come pure l'organizzazione di una o più manifestazioni sociali, anche con il conferimento di procure speciali. -----

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI -----

Articolo 11 -----

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni

assunte in sede di nomina. -----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. -----

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. -----

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. -----

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. -----

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. -----

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. -----

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. -----

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. -

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

BILANCIO -----

Articolo 12 -----

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 30 novembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. -----

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. -----

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. -----

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati. -----

Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione. -

SCIoglimento -----

Articolo 13 -----

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore -----

Firmato

Rota Silvano -----

Giovanni Roncoroni -----

